



Comune di Melito di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali, nonché il DIVIETO di usare e far esplodere e vendita i fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023

IL COMMISSARIO

Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge m. 132/2018.

Considerata la nota della Questura di Napoli - Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano - Villaricca - Cat. A4/2023/Sez. Inf., con la quale si indicava come indispensabile l'adozione di ogni misura utile ai fini di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli che, con ogni probabilità, inizieranno nella giornata del 30 aprile;

Ritenuto, pertanto, necessario l'emissione di un'ordinanza diretta a garantire la sicurezza dei partecipanti agli eventuali festeggiamenti che potrebbero svolgersi nella giornata del 30 aprile, in occasione della possibile vittoria dello scudetto del Napoli;

Ritenuto, altresì, per i motivi suesposti, di dover impartire il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali, nonché il divieto di usare e far esplodere i fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;

Comune di Melito di Napoli

Via Salvatore di Giacomo 5, 80017 Melito di Napoli NA

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

Dato atto del ruolo riconosciuto al Commissario con i poteri del Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile".

ORDINA

Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali; somministrazione di bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro **DIVIETO** di usare far esplodere e di vendita di fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 12.00 del giorno Domenica 30 Aprile alle ore 12.00 del giorno Lunedì 1 maggio 2023.

DA ATTO CHE

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che la stessa ordinanza:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che il Comando della Polizia Locale, venga incaricato alle attività di controllo volte a verificare il rispetto della presente ordinanza, copia della quale, ai medesimi fini, è trasmessa anche al Comando della locale Tenenza dei Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia.

Il Commissario prefettizio
Dott. Francesco Antonio Cappetta

Comune di Melito di Napoli

Via Salvatore di Giacomo 5, 80017 Melito di Napoli NA